Confagricoltura

Misure e incentivi per le imprese

31 maggio 2022

Indice

Provvedimenti a favore delle imprese

#1 DL Milleproroghe

#2 DL Sostegni ter

#3 DL Energia

#4 DL Caro energia (Tagliaprezzi)

#5 DL Aiuti

DL Milleproroghe
D.L. 228/2021

Fisco

- **Rateizzazione pagamenti piani di dilazione**: Riapre i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell'8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (quest'ultima data per i contribuenti di Lombardia e Veneto della cd. zona rossa istituita all'inizio dell'emergenza sanitaria da COVD-19), sia intervenuta la decadenza dal beneficio, consentendo di presentare la relativa richiesta di dilazione dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 aprile 2022.

- **Bonus investimenti:** Proroga fino al 31 dicembre 2022 il termine per completare gli investimenti in beni strumentali, ordinari e/o 4.0, "prenotati" entro il 31 dicembre 2021 (ovvero gli investimenti per i quali l'ordine sia stato accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo). Per effetto della disposizione, quindi per gli investimenti prenotati entro il 31 dicembre 2021 e completati entro il 31 dicembre 2022 si potrà beneficiare del bonus investimenti con le aliquote previste per il 2021, pari a:
  - per i beni materiali e immateriali ordinari non 4.0: 10% del costo (15% per gli investimenti in beni strumentali, sia materiali sia immateriali, destinati all'organizzazione di forme di lavoro agile), nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;

  - per i beni materiali 4.0: 50% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 30% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

  - Per i nuovi investimenti (ovvero gli investimenti non "prenotati" entro il 31 dicembre 2021) effettuati nel 2022, invece, l'aliquota agevolativa è pari a:
    - per i beni materiali e immateriali: 6% del costo, nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per i beni immateriali;
    - per i beni materiali 4.0: 40% per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, del 20% del costo, per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro e del 10% del costo, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni.

Agricoltura

- **Proroga impianti a biogas**: Proroga, dal 2021 al 2022, gli incentivi previsti dalla legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019), per gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza non superiore a 300 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli anche in forma consortile e la cui alimentazione deriva per almeno l'80% da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del Codice civile, e per il restante 20% da loro colture di secondo raccolto.

- **Benefici imprese agricole**: Proroga a tutta la durata del periodo di emergenza della pandemia da Covid-19 (attualmente fissato al 31 marzo 2022), della possibilità, riconosciuta alle aziende agricole, di accedere ad aiuti, benefici e contributi finanziari posticipando alla fase della corresponsione del saldo, l'adempimento di alcune verifiche relative alla concessione degli stessi benefici

- **Versamenti settore suinicolo avicunicolo**: Per i soggetti che svolgono attività di allevamento avicunicolo o suinicolo, nelle aree soggette a restrizioni sanitarie per le emergenze dell'influenza aviaria e della peste suina africa, proroga al 31 luglio 2022 i termini dei versamenti relativi alle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali, nonché all'IVA, aventi scadenza nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022. I versamenti sospesi possono essere effettuati in unica soluzione entro il 16 settembre 2022 o in 4 rate mensili di pari importo da corrispondere entro il giorno 16 di ciascuno dei mesi da settembre a dicembre 2022.

- **Xylella**: Proroga al 30 aprile 2022 del termine per la presentazione alle autorità regionali competenti delle domande di intervento in favore delle imprese agricole danneggiate dalle infezioni di Xylella fastidiosa.

Lavoro

- **Termini versamenti**: Proroga i termini dei versamenti relativi alla ritenuta alla fonte sui redditi da lavoro dipendente, alle addizionali regionali e comunali.

Ulteriori misure

- **Oneri di sistema**: Gli oneri generali di sistema per tutti gli utenti non domestici vengano determinati introducendo una componente in quota potenza (€/kW) accanto alle già esistenti componenti in quota fissa (€/anno) e quota energia (€/kWh), con effetto retroattivo a partire dal 1 gennaio 2016.

- **Fondo di garanzia PMI**: Si prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022:
  - i finanziamenti concessi per esigenze diverse dalla realizzazione di investimenti, in favore dei beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4, 5 del modello di valutazione del merito creditizio sono garantiti dal Fondo nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria e nella misura massima del 60% in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 del medesimo modello. In relazione alla riassicurazione, la già menzionata misura massima del 60% è riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante;
  - i finanziamenti concessi per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, sono garantiti dal Fondo nella misura massima dell'80% dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza del predetto modello di valutazione del merito creditizio.

DL Sostegni ter
DL 4/2022

Fisco

- **Disposizioni in materia di sospensione temporanea dell'ammortamento del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali**: Estende all'esercizio in corso al 31 dicembre 2021 e a quello in corso al 31 dicembre 2022 la facoltà di sospendere temporaneamente il costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali, per tutti i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali, in luogo di disporne l'estensione, condizionata al possesso di specifici requisiti, al solo esercizio 2021.

- **Rimessione in termini per la Rottamazione-ter e saldo e stralcio**: Rimette in termini i contribuenti che hanno usufruito di alcuni istituti di definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della riscossione (cd. Rottamazione-ter e saldo e stralcio) e ne rimodula le scadenze. I pagamenti delle relative rate sono considerati tempestivi, se effettuati nel termine del 30 aprile 2022, per le rate in scadenza nel 2020. Entro il 31 luglio 2022 per quelle in scadenza nel 2021 ed entro il 30 novembre 2022 per quelle che sono in scadenza nel medesimo anno. Si chiarisce che sono estinte le procedure esecutive eventualmente avviate a seguito del decorso del precedente termine del 9 dicembre 2021, salva l'acquisizione definitiva delle somme eventualmente versate prima del 27 gennaio 2022.

- **Proroga termini comunicazione cessione del credito o sconto in fattura e dichiarazione precompilata:** Proroga il termine entro cui deve essere trasmessa all'Agenzia delle entrate la comunicazione dell'opzione per la cessione o per lo sconto in fattura relativa alle detrazioni spettanti per alcuni interventi edilizi nonché il termine entro il quale l'Agenzia medesima rende disponibile telematicamente la dichiarazione precompilata

- **Sospensione dei pagamenti nei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017**: Differisce dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 i termini riguardanti la sospensione del pagamento dei finanziamenti e delle rate di mutui, prevista per le attività economiche e produttive e i soggetti privati dei territori di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017), e la sospensione automatica dei medesimi pagamenti, nel caso in cui i beneficiari non siano stati avvisati dalle banche e dagli intermediari finanziari in merito all'esercizio della facoltà di sospensione dei pagamenti.

Credito

- **Credito d'imposta in favore di imprese turistiche per canoni di locazione di immobili:** Proroga per i mesi da gennaio a marzo 2022 la possibilità di usufruire del credito d'imposta relativo all'ammontare mensile del canone di locazione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell'attività industriale, commerciale o artigianale e all'ammontare mensile dei canoni per affitto d'azienda, per le imprese del settore turistico che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento dell'anno 2022 di almeno il 50 per cento rispetto allo stesso mese dell'anno 2019.

- **Piano transizione 4.0**: Riconosce il credito di imposta per gli investimenti in beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0, per la quota superiore a 10 milioni di euro degli investimenti inclusi nel PNRR diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, nel periodo 2023-2025, nella misura del 5 per cento (aliquota vigente) elevando per tali investimenti il limite massimo di costi ammissibili da 20 a 50 milioni di euro.

- **Riduzione bollette per gli energivor**i: Attribuisce un contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, alle imprese cd. energivore i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media dell'ultimo trimestre 2021 abbiano subìto un incremento superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell'anno 2019. Il credito d'imposta è pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2022.

Agricoltura

- **Misure urgenti a sostegno del settore suinicolo**: al fine di tutelare gli allevamenti suinicoli dal rischio di contaminazione dal virus responsabile della peste suina africana e risarcire gli operatori della filiera suinicola danneggiati dal blocco alla movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono istituiti due fondi denominati, rispettivamente, "Fondo di parte capitale per gli interventi strutturali e funzionali in materia di biosicurezza" con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022 e "Fondo di parte corrente per il sostegno della filiera suinicola" con una dotazione di 35 milioni di euro per l'anno 2022.

- **Sostegno al settore avicolo**: aumenta da 30 a 40 milioni di euro lo stanziamento destinato a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonché delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate.

- **Contributi per i settori del wedding, dell'intrattenimento e dell'HORECA e altri settori in difficoltà**: stanzia per il 2022 40 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa, da destinare ad interventi per le imprese che svolgono come attività prevalente una di quelle attività identificate dai seguenti codici della classificazione delle attività economiche ATECO: organizzazione di feste e cerimonie (96.09.05), ristoranti e attività di ristorazione mobile (56.10), fornitura di pasti preparati (catering per eventi) (56.21), bar e altri esercizi simili senza cucina (56.30), gestione di piscine (93.11.2). Tali imprese devono aver subito nel 2021 una riduzione dei ricavi non inferiore al 40 per cento rispetto ai ricavi del 2019.

- **Disposizioni in materia di perizia tecnica relativamente al settore agricolo**: dispone che il perito agrario abilitato a rilasciare la perizia tecnica relativamente al settore agricolo - unitamente al dottore agronomo o forestale e all'agrotecnico laureato - debba essere laureato.

- **Disciplina dell'attività di turismo lattiero caseario o vie del formaggio**: attribuisce alle regioni attività di promozione del turismo lattiero caseario.

Agricoltura

- **Contrasto dello spreco alimentare**: prevede che, al fine di evitare gravi fenomeni di spreco alimentare, nel rispetto del regolamento (CE) n. 853/2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale, le operazioni di congelamento delle carni fresche siano effettuate senza indebiti ritardi ovvero entro la data di scadenza relativa al prodotto refrigerato, purché le carni da destinare al congelamento siano sottoposte ad adeguate misure di controllo igienico sanitario ai sensi degli artt. 4 e 5 del Reg. (CE) 852/2004/CE, sull'igiene dei prodotti alimentari, e correttamente identificate ai sensi del Reg (CE) 1169/2011/UE, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori.

- **Assemblaggio delle partite di vini IGP**: consente che per i vini a IGP (indicazione geografica protetta) le operazioni di assemblaggio delle partite o delle frazioni di partita di vini finiti e dei prodotti atti alla rifermentazione per la produzione di vini frizzanti e spumanti derivanti da uve raccolte fuori zona (massimo 15 per cento) con vini derivanti da uve della zona di produzione (minimo 85 per cento) siano effettuate anche in una fase successiva alla produzione, nell'ambito della zona di elaborazione delimitata nel disciplinare della specifica IGP.

- **Gestione del fondo per lo svolgimento di attività di monitoraggio dell'insetto nocivo Coreabus undatus**: propone di modificare il termine entro il quale è stata prevista l'adozione dell'apposito DM al quale spetta la definizione delle modalità di contenimento della diffusione del Coreabus undatus, insetto nocivo che danneggia il sughero. Per effetto della modifica proposta il predetto DM dovrebbe quindi essere adottato entro dodici mesi (non già, come attualmente previsto, entro novanta giorni) dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio per il 2022).

- **Disposizioni in materia di professione di agrotecnico**: prevede che per le classi di laurea che danno titolo all'accesso alla professione di agrotecnico il tirocinio è svolto all'interno del corso di studio.

Ulteriori misure

- **Riduzione oneri di sistema per il primo trimestre 2022 per le utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW**: Dispone l'annullamento, per il primo trimestre dell'anno in corso, delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico. L'intervento integra le misure già adottate dalla legge di bilancio 2022 per contenere, sempre nel 1° trimestre dell'anno in corso, i costi della bolletta elettrica delle utenze domestiche e non domestiche in bassa tensione con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

- **Misure per il rafforzamento dell'azione dei confidi in favore delle PMI:** Autorizza i "confidi" (consorzi di garanzia collettiva fidi) ad utilizzare le risorse a loro disposizione per concedere - oltre a garanzie - finanziamenti agevolati a piccole e medie imprese operanti in tutti i settori economici. Tali finanziamenti devono essere conformi ai limiti consentiti da eventuali normative di settore. Disposizioni urgenti di adeguamento alla normativa europea.

Confagricoltura

DL Energia
D.L. 17/2022

Credito

- **Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese energivore:** riconosce un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti. Il beneficio è quantificato in misura pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e consumata nel secondo trimestre 2022.

- **Contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese a forte consumo di gas naturale**: Prevede che alle imprese a forte consumo di gas naturale sia concesso un contributo, sotto forma di credito di imposta, pari al 15 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del gas naturale necessario alle proprie attività industriali.

- **Contributo sotto forma di credito d'imposta per l'efficienza energetica nelle regioni del Sud:** Introduce misure di incentivazione degli investimenti diretti all'incremento dell'efficienza energetica degli opifici e all'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nell'ambito delle strutture produttive, al fine di diminuire il fabbisogno energetico dell'imprese e conferire loro una maggiore resilienza rispetto all'aumentato costo dell'energia. Le agevolazioni sono dirette alle regioni del mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia), per il tramite di un credito d'imposta riconosciuto fino al 30 novembre 2023 nei limiti e alle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 (GBER), e dunque non soggetto ad autorizzazione della Commissione UE.

Agricoltura

- **Regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola**: Introduce deroghe alla norma – contenuta nell'articolo 65, comma 1 del decreto-legge n. 1/2012 (L. n. 27/2012) - che dispone il divieto agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di accedere agli incentivi statali per le fonti energetiche rinnovabili (FER). L'articolo è stato in più punti modificato ed integrato nel corso dell'esame in sede referente. Le modifiche hanno soppresso il vincolo del 10 % di copertura della superficie agricola ai fini dell'accesso agli incentivi statali per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, per gli impianti agrovoltaici con montaggio dei moduli sollevati da terra e possibilità di rotazione e per quelli che adottino altre soluzioni innovative. A tal fine, la formulazione vigente delle lettere a) e b) del comma 1 è stata soppressa e sostituita da nuove previsioni. La nuova formulazione della lett. b) ammette agli incentivi statali gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali di piccole o grandi dimensioni ove compatibili con altri usi (nuovo comma 1-septies all'articolo 65). Contestualmente, la lett. b) dispone che le particelle su cui insistono gli impianti ammessi agli incentivi (ai sensi dei commi da 1-quater fino ad 1- septies dell'articolo 65) - dunque, le particelle su cui insistono gli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione e gli impianti solari fotovoltaici flottanti da realizzare su superfici bagnate ovvero su invasi artificiali - non possono essere oggetto di ulteriori richieste di installazione (di fotovoltaico) per 10 anni successivi al rilascio degli incentivi statali. Quanto agli impianti con moduli sollevati da terra con possibilità di rotazione, per cui la legislazione vigente prevede ai fini dell'accesso agli incentivi, la realizzazione di sistemi di monitoraggio dell'attività pastorale, la nuova lettera a) dispone che tali sistemi sono da attuare sulla base delle Linee guida adottate dal CREA, in collaborazione con il GSE, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione in esame.

- **Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza**: Promuove la decarbonizzazione del settore dei trasporti prevedendo un regime di sostegno all'immissione al consumo di biocarburanti sostenibili utilizzabili in purezza, ossia biocarburanti che non soffrono di limitazioni di miscibilità con carburanti tradizionali e che sono quindi perfettamente sostituibili al fossile, sia per quanto riguarda l'utilizzo nei motori a combustione interna che con riferimento alla compatibilità con i sistemi di immagazzinamento e distribuzione.

Agricoltura

- Riconversione e incremento dell'efficienza energetica degli impianti serricoli - L'articolo, inserito in sede di conversione del DL, introduce iniziative normative volte alla predisposizione di un Piano nazionale per la riconversione di strutture produttive ormai deteriorate del patrimonio serricolo nazionale in siti agroenergetici.

- Promozione dei biocarburanti da utilizzare in purezza: si promuove la decarbonizzazione del settore dei trasporti prevedendo un regime di sostegno all'immissione al consumo di biocarburanti sostenibili utilizzabili in purezza, ossia biocarburanti che non soffrono di limitazioni di miscibilità con carburanti tradizionali e che sono quindi perfettamente sostituibili al fossile, sia per quanto riguarda l'utilizzo nei motori a combustione interna che con riferimento alla compatibilità con i sistemi di immagazzinamento e distribuzione.

- Uso di sottoprodotti negli impianti di biogas e biometano) - L'articolo, inserito in sede referente, propone di ammettere negli impianti di produzione di biogas e di biometano i sottoprodotti provenienti da attività agricola, di allevamento, dalla gestione del verde e da attività forestale e i sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali previsti dal decreto ministeriale 23 giugno 2016. Inoltre, propone di definire tali sottoprodotti come "residui dell'attività agroalimentare" purché siano rispettate le condizioni relative alla distinzione tra sottoprodotto e rifiuto previste dall'articolo 184-bis del Codice dell'ambiente, e purché l'utilizzo agronomico del digestato rispetti le norme contenute nel Titolo IV del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016.

- Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni) - Proroga la facoltà di rideterminare i valori delle partecipazioni in società non quotate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili) posseduti, sulla base di una perizia giurata di stima, a condizione che il valore così rideterminato sia assoggettato a un'imposta sostitutiva. Con le modifiche apportate in sede referente, si prevede che le imposte sostitutive possono essere rateizzate in un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dal 15 novembre 2022 (in luogo del 15 giugno 2022, come previsto dal testo originario della norma); analogamente, si dispone che la redazione e il giuramento della perizia siano effettuati entro la data del 15 novembre (in luogo del 15 giugno) 2022. Inoltre, aumenta dall'11 al 14 % le aliquote dell'imposta sostitutiva applicabili alla rideterminazione di valore delle partecipazioni in società non quotate (siano esse qualificate o non qualificate) e dei terreni edificabili e con destinazione agricola.

Ulteriori misure

- **Azzeramento degli oneri di sistema per il secondo trimestre 2022**: Prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il secondo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW.

- **Sostegno alle esigenze di liquidità delle imprese conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia**: Prevede che i finanziamenti richiesti dalle imprese per far fronte all'attuale emergenza energetica possono essere assistiti dalle garanzie dello Stato attraverso gli strumenti Garanzia Italia e Fondo di garanzia per le PMI alle medesime condizioni agevolative previste dai regimi operanti sotto Temporary Framework (quadro temporaneo di riferimento per le misure di aiuto di Stato adottato dalla Commissione europea).

- **Semplificazioni per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili:** Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa sull'energia elettrica, l'**installazione**, con qualunque modalità, di impianti solari fotovoltaici e termici sugli edifici o su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici e la realizzazione delle opere funzionali alla connessione alla rete elettrica nei predetti edifici o strutture e manufatti, nonché nelle relative pertinenze, è considerata intervento di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti amministrativi di assenso comunque denominati.

- **Riapertura dei termini per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni:** Si riaprono i termini previsti per effettuare la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e delle partecipazioni non relativi all'impresa. Tale riapertura riguarda i terreni e le partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2022.

DL Ucraina / Caro benzina
D.L. 21/2022

Fisco e Lavoro

- **Art. 1 (Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante)** - Prevede la riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio 26 ottobre 1995, n. 504. Ai sensi delle lettere a) e b) rideterminate:
  - per la benzina, nella misura di 478,40 euro per 1000 litri;
  - per il gasolio usato come carburante, nella misura di 367,40 euro per 1000 litri.

  Il successivo comma stabilisce che le aliquote di accisa rideterminate ai sensi del comma 1 si applicheranno a partire dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto-legge e fino al trentesimo giorno successivo alla medesima data. Il decreto prevede quindi che le accise siano ridotte di 25 centesimi al litro, con una riduzione dei listini alla pompa pari a 30,5 centesimi di euro calcolando anche l'Iva.

- **Art. 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale)** - E' consentito alle aziende assicurate per la cassa integrazione ordinaria che hanno esaurito i limiti di durata delle integrazioni salariali (articoli 4 e 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148) di poter fruire di 26 settimane di integrazione salariale ordinaria fino al 31 dicembre 2022

Credito

- **Contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica**: Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW è riconosciuto un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 12% della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, qualora il prezzo della stessa abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30% in relazione allo stesso trimestre del 2019. Il credito d'imposta è utilizzabile entro il 31 dicembre 2022.

- **Contributo, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di gas naturale:** Alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'art.5 del decreto-legge 1° marzo 2022, n.17, è riconosciuto un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto di gas naturale, consumato nel secondo trimestre solare 2022 per usi energetici diversi dall'uso termoelettrico, qualora il prezzo del gas naturale abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019.

- **Incremento del credito d'imposta in favore delle imprese energivore e gasivore:** Innalza il contributo per le imprese energivore dal 20 al 25%. Per le imprese gasivore aumentato dal 15 al 20%.

- **Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuto alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale: P**revede l'utilizzabilità entro il 31 dicembre 2022 e la cedibilità, solo per intero, dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas 6 naturale dagli articoli 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

- **Credito d'imposta per IMU in comparto turismo:** Concede un credito di imposta alle imprese turistico ricettive in misura corrispondente al 50% dell'importo IMU versato a titolo di seconda rata per l'anno 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 in cui è gestita l'attività ricettiva. L'incentivo è riconosciuto alle imprese turistico-recettive, ivi comprese le imprese che esercitano attività agrituristica, le imprese che gestiscono strutture ricettive all'aria aperta, nonché le imprese del comparto fieristico e congressuale, i complessi termali e i parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

Agricoltura

- **Contributo, sotto forma di credito di imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca:** Prevede un credito di imposta pari al 20% della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante per la trazione dei mezzi utilizzati per la stessa attività, effettuato nel primo trimestre solare dell'anno. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione entro la data del 31 dicembre 2022, senza l'applicazione dei limiti di compensabilità, non rileva ai fini delle imposte dirette ed è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

- **Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari:** Mira al rafforzamento del fondo di garanzia ISMEA con una patrimonializzazione per ampliare l'operatività e prevede interventi in garanzia fino a 5 milioni di euro per singolo beneficiario. La misura è volta a sostenere le PMI del settore penalizzate lizzate dalla complessa situazione di mercato che ha coinvolto dalla seconda parte del 2021 le commodity. Si prevede, quindi, la possibilità di ristrutturare le esposizioni bancarie in essere

- **Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura:** Incrementa fondo emergenziale delle filiere in crisi per ulteriori 115 milioni, destinati in particolar modo alla filiera delle carni bovine e delle vacche da latte. Si attende un decreto attuativo del MiPAAF.

- **Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura:** Favorisce l'utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire alla mancanza di prodotti chimici. Viene quindi ribadita la necessità e l'importanza di normare tali sottoprodotti anche nell'ambito dell-economia circolare, prevedendo la delega al Mipaaf per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell'utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del decreto ministeriale n_ 5046 del 25 febbraio 2016.

Ulteriori disposizioni

- **Art. 2 (Bonus carburante ai dipendenti)** - La noma, nel contesto del caro carburanti, intende prevedere la possibilità che le aziende private assegnino liberalità ai propri dipendenti buoni benzina che non concorrono, per l'ammontare di 200 euro per dipendente (ulteriori rispetto alla soglia attualmente prevista), alla formazione del reddito.

- **Art. 7 (Trasparenza dei prezzi)** - Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente)- Si prevede la possibilità per il Garante per la sorveglianza dei prezzi la possibilità di richiedere alle imprese dati, notizie ed elementi specifici sulle motivazioni che hanno determinato le variazioni di prezzo. Inoltre, è previsto che i soggetti importatori di gas naturale comunichino al Ministero della Transizione ecologica (MiTE) e all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambienti (ARERA) gli obblighi connessi al contratto di importazione e alla sua esecuzione, trasmettendo i contratti che verranno sottoscritti nonché le modifiche degli stessi.

- **Art. 8 (Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI)** - Si prevede che i fornitori di energia elettrica e gas naturale possano concedere, su richiesta delle imprese stesse, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici relativi ai mesi di maggio e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a ventiquattro mesi. SACE è posta a garanzia e come garante per gli istituti bancari affinché questi possano soddisfare le esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione

- **Art. 30 (Disposizioni in tema di approvvigionamento di materie prime critiche)** - La misure intende porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l'esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali. A tali fini, è prevista l'adozione di un DPCM che individua le materie prime critiche e l'attivazione di un meccanismo di preventiva notifica, con informativa completa dell'operazione da effettuare al Ministero dello sviluppo economico e al MAECI almeno 10 giorni prima da parte delle imprese italiane o stabilite in Italia che intendono esportare fuori dell'Unione europea, direttamente o indirettamente, i materiali individuati dal DPCM nonché i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia.

D.L. Aiuti
n.50/2022
Misure di interesse

Fisco e Lavoro

- **Bonus sociale energia elettrica e gas:** l'agevolazione tariffaria per la fornitura di energia elettrica, riconosciuta ai clienti domestici svantaggiati (già adottata per il secondo trimestre 2022), è estesa al terzo trimestre 2022 e sarà attuata dall'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) entro il 30 giugno 2022. È ammessa la compensazione – o il rimborso – per le spese saldate preventivamente all'ottenimento dell'attestazione entro il 31 dicembre 2022.

- **Modifiche alla disciplina in materia di incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici**: la detrazione del 110% spetta anche, in relazione agli interventi su unità immobiliari effettuati da persone fisiche (edifici unifamiliari), per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo. Viene concesso alle banche ed agli istituti finanziari assimilati la possibilità di garantire un'ulteriore cessione per i clienti professionali privati correntisti presso la loro struttura.

- **Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese tramite garanzie prestate da SACE S.p.A.**: prevede che, al fine di consentire alle imprese con sede in Italia, diverse dalle banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito, di sopperire alle esigenze di liquidità riconducibili alle conseguenze economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica Ucraina, SACE S.p.a. concede, fino al 31 dicembre 2022, garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito In Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese italiane.

- **Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese**: vengono introdotti due nuovi commi all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, i commi 55 bis e 55 ter, che recepiscono gli orientamenti recentemente assunti dall'Unione europea nell'ambito del Quadro temporaneo adottato dalla Commissione europea con la comunicazione C(2022) 1890 Final del 24 Marzo 2022, la cui operatività terminerà il 31 dicembre 2022, e che riconosce agli Stati membri la possibilità di avvalersi pienamente della flessibilità prevista dalle norme su ogni aiuti di Stato, al fine di contenere gli effetti economici avversi derivanti dal conflitto in Ucraina.

L'intervento normativo è effettuato mediante una novella alla Legge di bilancio 2022, al fine di assicurare coerenza con le novità da ultime introdotte con la citata legge, che ha fissato un limite cumulato di impegni che il Fondo può assumere a 210 miliardi, e disciplinato, al comma 55, un regime intermedio di graduale phasing out dal regime derogatorio del Fondo PMI introdotto con l'articolo 13 del decreto 8 Aprile 2020, numero 23.

- **Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato**: le modifiche introdotte con la norma in esame mirano a:
  i) a semplificare e razionalizzare il perimetro della regolazione di natura tecnica avente ad oggetto le modalità di rilascio della garanzia SACE a condizioni di mercato, uniformandolo, per esigenze di chiarezza e univocità della cornice normativa di riferimento, alle migliori prassi, medio tempore sviluppate, nei 24 mesi di attuazione dei meccanismi di garanzia gestiti da SACE e varati nel pieno della crisi pandemica con il DL n. 23/20;
  ii) a sopperire tempestivamente alla domanda di garanzie a condizioni di mercato, rappresentata dalla totalità dei rilevanti stakeholders di settore, a supporto delle esigenze di ricorso al credito per lo sviluppo e la realizzazione degli interventi programmati nell'ambito del PNRR. Le garanzie potranno essere rilasciate, in primis, per supportare operazioni che contribuiscono a:
    - operazioni di investimento, acquisizioni, ricerca e sviluppo, di acquisto di beni e servizi volti anche a rafforzare la competitività delle imprese italiane sia sul mercato domestico che sui mercati globali;
    - operazioni di rilascio di fideiussioni e altri impegni di firma volte a supportare le imprese italiane nella partecipazione a gare per appalti o forniture;
    - operazioni di investimento in infrastrutture economiche (strade, ferrovie, porti, reti energetiche e di telecomunicazioni, mezzi di trasporto, ecc.) e infrastrutture sociali (istruzione, sanità, servizi, ecc.).

- **Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti**: la disposizione prevede un'indennità una tantum di 200€ a favore dei lavoratori dipendenti, ad eccezione dei lavoratori domestici. Il riconoscimento del beneficio è subordinato al possesso di determinati requisiti. In particolare, è previsto che il lavoratore abbia beneficiato dell'esonero di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, numero 234, di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico per almeno una mensilità durante il primo quadrimestre dell'anno 2022 e che non sia titolare del trattamento di cui al seguente articolo 32. L'indennità sarà erogata in via automatica nel mese di luglio direttamente dal datore di lavoro, previa dichiarazione del lavoratore di non essere titolare di uno o più trattamenti citati.

- **Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti**: In favore di soggetti residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l'anno 2021 a trentacinquemila euro, l'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) corrisponde d'ufficio con la mensilità di luglio 2022 un'indennità una tantum pari a 200 euro. Qualora i soggetti di cui al presente comma risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall'INPS, il casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, individua l'Ente previdenziale incaricato dell'erogazione dell'indennità una tantum che provvede negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall'INPS a seguito di apposita rendicontazione. Agli effetti delle disposizioni del comma 1 dal computo del reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. L'indennità una tantum di cui al comma 1 non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

- **Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi**: è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 e 32, e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore all'importo stabilito con il decreto di cui al comma 2.

Credito

- **Incremento dei crediti d'imposta in favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e di gas naturale:** il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale per l'acquisto di gas naturale (decreto-legge n. 21/2022): dal 20 al 25%. Il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (decreti-legge n. 4/2022 e 17/2022): dal 20 al 25%. Il credito d'imposta riconosciuto per il secondo trimestre 2022 alle imprese dotate di contatori di potenza disponibile pari a superiore a 16,5 kW, diverse da quelle a forte consumo di energia elettrica (decreto-legge n. 21/2022): dal 12 al 15%.

- **Credito d'imposta per gli autotrasportatori:** per mitigare gli effetti economici derivanti dall'eccezionale incremento del costo del carburante, è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 28% delle spese sostenute nel primo trimestre 2022 per l'acquisto del gasolio da parte degli autotrasportatori utilizzato in veicoli di peso superiore a 7,5 tonnellate, di categoria euro 5 o superiore. Questa misura sarà applicabile previa compatibilità, mediante apposita autorizzazione dalla Commissione europea, con la normativa europea in materia di aiuti di Stato. Viene abrogato l'art. 17 del DL 21/2022 (cd. "Tagliaprezzi") recante "Fondo per il sostegno del settore dell'autotrasporto".

- **Estensione al primo trimestre dell'anno 2022 del contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale:** viene riconosciuto, con l'introduzione ex novo dell'art.15.1 alla Legge n. 25/2022 un credito d'imposta per il primo trimestre 2022 alle imprese a forte consumo di gas naturale (delineate nel comma secondo) pari al 10% delle spese sostenute. Il credito d'imposta è cedibile ed utilizzabile esclusivamente in compensazione.

- **Maggiorazione del credito di imposta per investimenti in beni immateriali 4.0**: l'aliquota del credito d'imposta previsto dalla legge n. 178/2020 è aumentata, sino 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023 se è stato effettuato un pagamento in acconto pari almeno al 20% del valore dei beni, dal 20 al 50%. La proposta di maggiorazione risponde all'esigenza di assicurare un'accelerazione nella dinamica degli investimenti in beni strumentali immateriali di cui all'allegato B annesso alla legge 11dicembre 2016, n. 232.

- **Credito d'imposta formazione 4.0**: le aliquote del credito d'imposta previsto dalla legge n. 160/2019 per le spese di formazione del personale dipendente finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze tecnologiche sono aumentate dal 50 al 70% (per le piccole imprese) e dal 40 al 50% (per le medie imprese). La modifica mira, pertanto, ad elevare la qualità del sistema di formazione 4.0, garantendo una rispondenza tra i fabbisogni delle imprese che beneficiano del credito d'imposta e le attività formative erogate. A tal fine, si prevede una certificazione dei risultati conseguiti in termini di acquisizione e consolidamento delle competenze.

Agricoltura

- **Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo:** il presente articolo è volto ad introdurre delle misure per potenziare la produzione di energia rinnovabile per il settore agricolo, zootecnico e agroindustriale, dietro indicazione della Commissione europea e previa sua concessione dei relativi aiuti di Stato, agevolando l'installazione di impianti di produzione sulle coperture delle proprie strutture e permettendo la vendita in rete dell'energia prodotta.

- **Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura**: per l'anno 2022 viene incrementato di 20 milioni di euro la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura istituito dall'art. 1, comma 128, della Legge di bilancio 2022.

- **Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici**: previa autorizzazione della Commissione europea, potrà essere concessa la garanzia diretta dell'ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) pari al 100% dell'importo del finanziamento a beneficio delle piccole e medie imprese agricole e della pesca che abbiano registrato, nel 2022, un incremento dei costi per l'energia, i carburanti o per le materie prime. A tali oneri, valutati complessivamente in 180 milioni di euro per il 2022, si provvederà nella misura di 100 milioni mediante le disposizioni finanziarie del presente decreto (art. 58) e nella misura di 80 milioni tramite risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui al presente articolo.

Ulteriori disposizioni

- **Disposizioni per la realizzazione di nuove capacità di rigassificazione:** con la finalità di potenziare la sicurezza energetica nazionale e diversificare le fonti di approvvigionamento, nel rispetto del programma di decarbonizzazione, le opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione (e le infrastrutture connesse) costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Per la celere realizzazione di tali opere, oggetto di un procedimento unico attivabile su istanza dei soggetti interessati (entro 30 giorni) da uno o più Commissari straordinari nominati dal governo, i quali emaneranno un'apposita autorizzazione costituente variante al piano urbanistico (assoggettando così l'area ad esproprio), anche in deroga a quanto previsto dal codice dei contratti pubblici di cui al d. lgs. n. 50/2016 (eccezion fatta per le normative in materia penale, europea, di antimafia e subappalto) e monitoreranno lo sviluppo delle opere. Inoltre, poiché trattasi di lavori ritenuti urgenti e da attuare tempestivamente, possono essere attuate delle deroghe legislative nell'ambito della procedura di affidamento di cui al comma 10, lettere da a) ad h), nonché deroghe temporali (attraverso la procedura negoziata di cui all'art. 63 del codice dei contratti pubblici).

- **Disposizioni in materie di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili**: la norma modifica al d.lgs. n. 199/2021 (Attuazione della direttiva UE 2018/2001 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili) i commi 4 e 8 del previgente articolo 20 e inserisce il comma 1-bis all'articolo 22. Queste modifiche sono volte prevalentemente ad attuare degli adattamenti alle procedure autorizzative onde permettere l'individuazione di ulteriori aree idonee per l'installazione od il potenziamento di impianti FER, restringendo il diniego del Ministero della cultura solo a comprovate esigenze di tipo paesaggistico-culturale.

- **Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili**: in linea con quanto disposto dal precedente articolo, vengono ulteriormente semplificati i procedimenti relativi alla realizzazione degli impianti, restringendo la sfera di intervento dei Presidenti regionali e delle province autonome interessate rispetto all'Esecutivo.

- **Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili:** il presente articolo, intervenendo sull'art. 20 della Legge n. 34/2022 (Conversione del DL Energia) amplia il contributo del Ministero della difesa, le Autorità di sistema portuali ed eventuali terzi concessionari di beni ivi individuati alla resilienza energetica nazionale mediante la loro possibilità di costituire "comunità energetiche rinnovabili nazionali".

- **Disposizioni in materia di VIA**: anche in questa misura vengono previsti degli ampliamenti del potere discrezionale in capo all'Esecutivo per il rilascio dell'autorizzazione all'installazione di impianti FER a seguito della valutazione d'impatto ambientale.

- **Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili**: con la necessità di provvedere nel breve periodo alla necessità di approvvigionamento energetico sono previste misure per incrementare temporaneamente la produzione da fonti fossili, mediante il rilascio semplificato delle necessarie autorizzazioni.

- **Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina**: la norma prevede, come anticipato, l'istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Mise, con una dotazione di 130 milioni di euro finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina. Al fine di individuare i soggetti effettivamente danneggiati sono utilizzati una serie di parametri che devono concorrere per poter accedere al beneficio:
  - si deve trattare di piccole e medie imprese, diverse da quelle agricole, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE;
  - devono aver realizzato, negli ultimi due bilanci depositati, un fatturato medio, derivante da operazioni commerciali, ivi compreso l'approvvigionamento di materie prime e semilavorati, con l'Ucraina, la Federazione Russa e la Repubblica di Bielorussia, pari almeno al 20 per cento del fatturato aziendale totale;
  - devono aver sostenuto un costo di acquisto medio per materie prime e semilavorati nel corso dell'ultimo trimestre incrementato almeno del 30% rispetto al costo di acquisto medio del corrispondente periodo dell'anno 2019;
  - devono aver subito nel corso dell'ultimo trimestre un calo di fatturato di almeno il 30 per cento rispetto all'analogo periodo del 2019

- **Misure straordinarie in favore delle regioni e degli enti locali:** in considerazione dell'emergenza sanitaria da Covid-19 e del rincaro dei prezzi di energia elettrica e gas, la norma prevede un incremento sia del livello di finanziamento corrente del Servizio Sanitario a cui concorre lo Stato sia del contributo straordinario in favore di comuni, province e città metropolitane, di cui all'art. 27, comma 2, D.l. 1° marzo 2022 n. 17.o Comma 5 modificato come segue: "Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 380 370 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58.

- **Sostegno obiettivi PNRR grandi città:** si istituisce un fondo a favore dei comuni con popolazione superiore ai seicentomila abitanti, finalizzato a rafforzare gli interventi volti al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNRR. Per ciascun comune destinatario del finanziamento sarà predisposto un Piano degli interventi e stabiliti gli obiettivi di breve, medio e lungo termine, in coerenza con il cronoprogramma finanziario e i traguardi di cui al PNRR. è istituito un fondo con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024 e di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti.

- **Disposizioni urgenti per i trasporti in condizioni di eccezionalità**: si interviene in materia di trasporti nelle condizioni di eccezionalità di cui all'art. 10, comma 2 del Codice della Strada, modificando l'art. 10, comma 10-bis del suddetto codice e l'art. 7-bis, comma 2, d.l. n. 146/2021. Viene in particolare prorogato dal 30 aprile 2022 al 31 luglio 2022 il termine per l'adozione del decreto ministeriale con cui verranno adottate delle linee guida finalizzate alla gestione del rischio e alla valutazione della compatibilità dei trasporti in condizioni di eccezionalità con l'integrità del manto stradale e la sicurezza della circolazione.

- **Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione**: le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020 n. 178, sono incrementate in termini di competenza di 1.500 milioni di euro per l'anno 2025. Ai relativi oneri, pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 58."

Grazie!